

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SUPERIORE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 9 marzo 2020), e, in particolare, l'art. 4, co.1, dello stesso;
- VISTO** il DPCM 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, nonché il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 14 dicembre 2020);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il DPCM 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;
- VISTA** la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, co. 2, che il Ministro *“dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione”*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 febbraio 2023 n. 59, recante *“Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023”*;



- VISTO** l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione e valutazione triennale delle Università;
- VISTO** il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione dei risultati;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 107 e 108;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*" (GU C 198 del 27 giugno 2014);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione "*Nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*" (GU C 262 del 19 luglio 2016);
- VISTO** il Regolamento (UE) n.1060/2021 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, in particolare l'articolo 52 e seguenti;
- VISTO** il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;



- VISTO** il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2105/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 2106/2021 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- VISTO** il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, stabilendone le norme di partecipazione e diffusione, con particolare riferimento all'articolo 9 che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 2014/541/UE, e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2088/2019;
- VISTO** l'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici*

sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*, successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”* e M4C2 *“Dalla ricerca all'impresa”*;
- VISTI** gli accordi operativi (*Operational arrangements*) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione Europea e l'Italia relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
- TENUTO CONTO** della componente M4C1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università”*, finalizzata a sostenere una linea di investimenti strutturali e di valorizzazione del capitale umano che coprono l'intera filiera dell'istruzione, con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione, e, in particolare, dell'Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”*, atta a qualificare e innovare i percorsi universitari mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, cultura dell'innovazione e internazionalizzazione;
- VISTO** in particolare la sotto-investimento T5 *«Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM»*, Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* nell'ambito della Missione 4, Componente 1, ambito di intervento 1, *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”*, che prevede, la realizzazione di 5 progetti di



internazionalizzazione delle istituzioni Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e nella promozione della cultura italiana;

- VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;
- VISTO** in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 94 del 21 aprile 2023);
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- VISTO** l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- VISTO** l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 14 ottobre 2021, recante le *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”* e successivo aggiornamento di cui alla circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33;
- VISTA** la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4 del 18 gennaio 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;



- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6 del 24 gennaio 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 10 febbraio 2022, recante le *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21 del 29 aprile 2022, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 27 del 21 giugno 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;
- VISTA** la circolare MEF – Ragioneria generale dello Stato – prot. n. 181858 del 28 giugno 2022, recante *“Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 del 4 luglio 2022, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 26 luglio 2022, recante *“Le procedure finanziarie PNRR”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30 dell'11 agosto 2022, recante *“Le procedure di controllo e rendicontazione del PNRR”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, n. 32, avente ad oggetto *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;

- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023 n.10, avente ad oggetto *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target.”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 16 del 14 aprile 2023, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19 del 27 aprile 2023, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU.”*
- VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’Amministrazione digitale”*;
- VISTO** l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- VISTA** la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la *“riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- VISTO** la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione Europea siglata a Lisbona l’11 aprile 1997;
- VISTA** la legge dell’11 luglio 2002, n. 148 di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione;
- CONSIDERATO** l’impegno assunto in occasione della Conferenza interministeriale di Bologna (1999) e riconfermato nei successivi incontri interministeriali dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (Processo di Bologna), e la volontà di rafforzare in campo internazionale il sistema della formazione superiore italiana anche con l’obiettivo di contribuire al consolidamento dello Spazio europeo dell’istruzione superiore, con particolare riferimento al Comunicato di Roma (2020), nonché di migliorare l’attrattività e l’interesse nei confronti del sistema dell’istruzione superiore europeo su scala mondiale;
- CONSIDERATO** quanto stabilito all’interno della *“Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore italiana 2017-2020”* pubblicata in marzo 2017, attualmente vigente ed in corso di rinnovo, in accordo tra l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme al Ministero dell'Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in collaborazione con i principali attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e delle imprese, che prevede un elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione superiore;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, prevede che *“in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno”*;

CONSIDERATO l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 9 novembre 2021, n. 267);

TENUTO CONTO della necessità di definire le misure operative specifiche finalizzate alla realizzazione del citato sotto-investimento T5 *“Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM”*, Investimento 3.4 *“Didattica e competenze universitarie avanzate”* nell'ambito della Missione 4, Componente 1, ambito di intervento 1, *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”*;

VISTO il Codice di Comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, visionabile sul sito istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo “Si.Ge.Co.” del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;

- VISTA** la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;
- VISTO** il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*” (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);
- VISTO** il DPR 16 giugno 2023, n. 82 recante “*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”.
- VISTO** il decreto ministeriale del 29 marzo 2023, n. 179, con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Articolo 1

DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
- a) Amministrazione responsabile: Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo MUR);
 - b) Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
 - c) Commissione di valutazione (di seguito anche solo Commissione): gruppo composto da membri di comprovata esperienza e competenza – selezionati e nominati dal Ministero - che si occupano della valutazione delle proposte progettuali;
 - d) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
 - e) Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un

interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

- f) Domanda di rimborso: domanda presentata dall'Istituzione Capofila all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- g) Enti Pubblici di Ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 218/2016;
- h) Esperto in itinere: un esperto di comprovata esperienza e competenza, nominato dal Ministero per lo svolgimento delle attività di valutazione del progetto nella fase "*in itinere*";
- i) Esperti Valutatori: gruppo composto da membri di comprovata esperienza e competenza selezionati e nominati dal Ministro che si occupano della valutazione delle proposte progettuali;
- j) Fase ex ante: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte dell'Istituzione Capofila, all'adozione del decreto di concessione;
- k) Fase in itinere: il periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR, alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
- l) Fase ex post: periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
- m) Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale, derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa recare come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea, mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite;
- n) Istituzioni AFAM: le Istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- o) Istituzione Capofila (Soggetto capofila): Istituzione AFAM di natura giuridica pubblica, responsabile della presentazione della proposta progettuale, nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività;
- p) Istituzione partecipante al partenariato (membro del partenariato): Istituzioni AFAM, le Università di cui alla lett. qq), Enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- q) Mezzogiorno: area nazionale che comprende le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- r) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- s) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

- t) Misure del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- u) Misure che non costituiscono aiuti di Stato: misure riferite ai casi in cui le attività finanziate sono, quasi esclusivamente, di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio;
- v) Partenariato: forma di aggregazione tra Soggetto capofila e gli altri Soggetti attuatori, avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
- w) Piano di uguaglianza di genere (Gender Equality Plan, GEP): programma di azioni che ha l'obiettivo di supportare l'uguaglianza di genere;
- x) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o Piano (di seguito, anche solo PNRR): piano presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- y) Principio “non arrecare un danno significativo” (di seguito, anche solo DNSH): principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- z) Principi FAIR: L'acronimo **FAIR** fa riferimento ad una lista di principi volti a rendere i dati della ricerca ad aderenti all'approccio Open Science (rif. Piano Nazionale Scienza Aperta, Decreto Ministeriale n. 268 del 28-02-2022). Tali principi si riferiscono a tre tipi di entità: dati (o qualsiasi oggetto digitale), metadati (informazioni su quell'oggetto digitale) e infrastrutture. L'applicazione dei principi FAIR è tesa a rendere i dati **Findable** (altri possono trovare i nostri dati), **Accessible** (i nostri dati possono essere resi accessibili ad altri), **Interoperable** (i nostri dati possono essere integrati con altri dati e/o possono essere utilizzati facilmente dalle macchine), **Reusable** (i nostri dati possono essere riutilizzati in nuove ricerche);
- aa) Progetti a regia: attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali;
- bb) Progetti a titolarità: attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume, in questo caso, anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza;
- cc) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- dd) Rendicontazione di milestone e target: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
- ee) Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese

- sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati agli interventi di competenza;
- ff) Responsabile amministrativo del progetto: personale del Soggetto capofila, responsabile della gestione della documentazione finanziario-amministrativa, di rendicontazione intermedia e finale da produrre e condividere al Ministero;
- gg) Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi all'Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;
- hh) Ispettorato Generale per il PNRR: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- ii) Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;
- jj) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede che sono soggetti attuatori: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente". Nel presente Avviso, tale soggetto è individuato nella Istituzione Capofila e nelle altre Istituzioni partecipanti al Partenariato;
- kk) Soggetto realizzatore o soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa eurounionale e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);
- ll) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a

livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);

- mm) Unità di Audit: struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
- nn) Università: le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi istituti e scuole universitarie ad ordinamento speciale e le università telematiche.
- oo) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
- pp) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori.

Articolo 2

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione del sotto-investimento T5, "*Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema AFAM*", Investimento 3.4 "*Didattica universitaria e competenze avanzate*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previsto nell'ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università), finanzia progetti di internazionalizzazione destinati a promuovere il ruolo delle Istituzioni AFAM all'estero.
2. L'Avviso mira a valorizzare la rete AFAM e a favorirne l'internazionalizzazione attraverso l'attivazione di progetti, attività e programmi di comunicazione, disseminazione, sensibilizzazione, didattica, ricerca e produzione artistica finalizzati alla conservazione e promozione della cultura italiana.
3. I progetti, di cui al comma 1, saranno sviluppati dall'Istituzione Capofila e dagli altri soggetti attuatori organizzati nella forma del Partenariato secondo le indicazioni definite nell'art. 4 del presente provvedimento.

Articolo 3

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

1. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal presente Avviso sono pari a € 30.000.000,00 (trentamiliardi/00).
2. La dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento di interventi nelle Regioni del Mezzogiorno per una quota pari ad almeno il 40% (quaranta per cento) del totale delle risorse disponibili.

TABELLA 1: QUADRO RISORSE INTERNAZIONALIZZAZIONE AFAM		
	Quota per i componenti del partenariato (in €)	Percentual e ripartizion e
Sud e Isole	12.000.000,00	40%
Centro-Nord	18.000.000,00	60%
TOTALE	30.000.000,00	100%

3. A seguito della valutazione delle domande pervenute e della allocazione delle risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, qualora non si verifichi il raggiungimento della quota dedicata alle progettualità riservate alle Regioni del Mezzogiorno, come specificato dal comma 2 del presente articolo, il Ministero si riserva la facoltà di modificare l'allocazione dei fondi.
4. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali risorse aggiuntive, ove disponibili, ed economie, rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, nonché risultanti dall'applicazione del vincolo di cui al precedente comma 2, al finanziamento di ulteriori interventi presenti nella graduatoria di merito del presente avviso o di ulteriori interventi relativi all'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate".

Articolo 4

ISTITUZIONI CAPOFILA E SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori dell'intervento ai sensi del presente Avviso sono identificati nelle:
 - a. Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, lett. n);
Possono essere altresì coinvolti, in qualità di soggetti attuatori, anche:
 - b. le Università di cui all'art. 1, lett. nn);
 - c. gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'art. 1, lett. h).
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, nella forma del Partenariato, da una Istituzione AFAM, di cui alla lettera a) del comma che precede. Tale Istituzione è denominata Istituzione Capofila. Resta fermo che non è consentita la partecipazione in qualità di Istituzione Capofila della stessa Istituzione AFAM a più di una proposta progettuale.
3. Ciascun Partenariato, costituito da due o più soggetti di cui all'art. 4, comma 1, dovrà essere composto in maggioranza dalle Istituzioni AFAM di cui alla lett. a) del comma 1.
4. Il Partenariato di cui al precedente comma dovrà essere formalizzato attraverso:
 - a. la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*", nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici;
 - b. la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica, nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato ci siano soggetti privati.

5. Gli accordi di cui al precedente comma 4 sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.

In particolare, tali accordi dovranno prevedere almeno:

- a. la responsabilità, nei confronti del Ministero, dell'Istituzione Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
- b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra l'Istituzione Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
- c. la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dal Ministero, da parte dell'Istituzione Capofila agli altri Soggetti attuatori che compongono il Partenariato;
- d. le eventuali azioni di rivalsa dell'Istituzione Capofila nei confronti del/i membro/i del Partenariato nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente Avviso;
- e. le responsabilità finanziarie di ciascun membro del partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.

6. L'Istituzione Capofila dovrà essere autorizzata mediante apposita delega a:

- a. rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
- b. presentare, ai fini dell'accesso al finanziamento e del mantenimento delle stesse, per conto dei membri del Partenariato, il progetto e le eventuali variazioni dello stesso;
- c. sottoscrivere, per conto dei membri del Partenariato, la domanda e i relativi allegati, la scheda tecnica di proposta progettuale, il disciplinare, l'atto d'obbligo e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio;
- d. presentare una relazione tecnica semestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto;
- e. presentare, per conto dei membri del Partenariato, le domande di rimborso, acquisire le erogazioni per l'intero Partenariato e disporre il trasferimento delle rispettive quote di pertinenza alle altre Istituzioni del Partenariato nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo;
- f. garantire, secondo le tempistiche previste dalle Circolari MEF-IGRUE e dalle linee guida emanate dal MUR, l'aggiornamento del sistema di monitoraggio attraverso la piattaforma messa a disposizione dal MUR o, ove necessario, il sistema ReGIS, assicurando veridicità, affidabilità e coerenza delle informazioni.

7. Gli accordi, di cui al precedente comma 4, devono essere firmati dai legali rappresentanti dell'Istituzione Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale.

8. Gli accordi, di cui al precedente comma 4, devono avere una durata temporale pari ad almeno il 30 marzo 2026.
9. I soggetti privati possono ricevere finanziamenti nel rispetto ed entro i limiti della normativa sugli aiuti di Stato, disciplinati dal Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii. che individua alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Articolo 5

INTERVENTI FINANZIABILI

1. L'Avviso finanzia la realizzazione di almeno n. 5 (cinque) progetti di internazionalizzazione delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) per promuovere il loro ruolo all'estero nella conservazione e valorizzazione della cultura italiana.
2. Gli interventi finanziati sono diretti a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, musicale e coreutico, nonché ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica, aumentandone l'attrattività e il profilo internazionale.
3. Gli interventi devono avere, preferibilmente, carattere trasversale, favorendo, attraverso iniziative di cooperazione:
 - I. **percorsi di mobilità e di scambio culturale**, promuovendo opportunità di studio e tirocinio, sia in entrata che in uscita rivolti a studenti, dottorandi, staff amministrativo e docenti;
 - II. **creazione e potenziamento di reti internazionali** tra istituzioni partner per promuovere percorsi formativi comuni – inclusi percorsi di dottorato, seminari, workshop, manifestazioni e webinar per la **promozione** della Formazione artistica, musicale, coreutica e culturale;
 - III. **percorsi di mutual learning**, finalizzati a promuovere **attività di scambio, di conoscenze** tra istituti che sviluppano **progetti di internazionalizzazione**, nei confronti di realtà non ancora aperte al panorama Europeo ed extra-UE;
 - IV. **azioni di ricerca, innovazione, sperimentazione e produzione artistica**, al fine di favorire la **cultura della ricerca** e valorizzare l'**eccellenza accademica** tramite l'**incentivazione** di progetti di ricerca scientifica e artistica, nonché **azioni di supporto**, per favorire percorsi di dottorato, in particolare nell'ambito delle tematiche afferenti alle transizioni digitali e ambientali, rafforzando la **cooperazione** tra istituti.
4. Gli interventi, al fine di favorire la multidisciplinarietà, devono coprire **uno o più dei seguenti cluster**:
 - a. **Design e arti applicate**, comprende: Design industriale, Design di moda, Design di interni, Design grafico, Design del prodotto, Arti tessili, Gioielleria e oreficeria;
 - b. **Arte e tecnologia**, comprende: Arte digitale, Programmazione creativa, Installazioni artistiche interattive, Realtà virtuale e realtà aumentata, Intelligenza artificiale e arte generativa;



- c. **Teatro, recitazione, danza e arti performative**, comprende: Recitazione, Regia teatrale, Scenografia e scenotecnica, Drammaturgia, Improvvisazione teatrale, Storia del teatro. Danza classica, Danza contemporanea, Danze tradizionali ed etniche, Coreografia, Anatomia e fisiologia del movimento, Storia della danza. Circo e arti circensi, Magia, Performance artistica, Teatro di strada, Musica elettronica e DJing, Cabaret e varietà;
 - d. **Cinema e audiovisive**, comprende: Regia cinematografica, Sceneggiatura, Montaggio e post-produzione, Direzione della fotografia, Produzione cinematografica, Teoria del cinema, Storia del cinema;
 - e. **Arti visive**, comprende: Pittura e disegno, Scultura, Fotografia, Grafica e illustrazione, Arti digitali e multimediali, Storia dell'arte, Restauro e conservazione;
 - f. **Musica**, comprende: Strumenti musicali, Composizione, Teoria musicale, Solfeggio, Musica Classica, Direzione d'orchestra, Canto e tecnica vocale, Musica da camera ed ensemble, Storia della musica e nuovi linguaggi musicali (musica elettronica, pop, rock e jazz).
5. Gli interventi devono, altresì, ove possibile, operare in stretta integrazione e complementarità con altri programmi ed iniziative di internazionalizzazione, così da rafforzarne gli effetti e gli impatti nel medio e lungo periodo.
6. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui al successivo articolo 7.
7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente Avviso dovranno, a pena di esclusione:
- a. essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 241/2021, con la strategia generale e con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. essere conformi al principio “*non arrecare un danno significativo*”, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01); al riguardo, la conformità al principio in parola dovrà essere comunicata attraverso la trasmissione della Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH sottoscritta dalla Istituzione Capofila (Allegato 1);
 - c. essere orientati ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
 - d. sostenere la partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - e. favorire, ove previste azioni di ricerca, la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico, ai risultati della ricerca ed ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici),

nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.

Articolo 6

DIMENSIONE FINANZIARIA, INTENSITÀ DI AIUTO, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Ciascuna iniziativa finanziata, a valere sul presente Avviso, deve prevedere un totale di costi complessivi ammissibili, come esposti in domanda, a partire da un minimo di 1 milione di euro (unmilione/00) fino ad un massimo di 6 milioni di euro (seimilioni/00). L'importo innanzi menzionato deve intendersi IVA inclusa.
2. I costi complessivi ammissibili di cui al precedente comma devono essere sostenuti per almeno una quota pari all'80% (ottanta per cento) dalle Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, lett.) n.
3. Le misure previste dal presente Avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi delle Comunicazioni UE 2014/C 198/01 e 2016/C 262/01 della Commissione europea. Le iniziative sono pertanto ammesse al finanziamento nella forma del contributo alla spesa fino ad un massimo del 100% dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di contributo approvata.
4. Rimane inteso che qualora i finanziamenti ai soggetti attuatori dovessero configurare, in tutto o in parte, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si rinvia al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 per quanto attiene alle spese ammissibili, all'intensità delle agevolazioni concedibili nella forma del contributo alla spesa, nonché per ogni altra disposizione in merito.
5. La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi, prorogabili di ulteriori 3 (tre) mesi. Resta comunque ferma la necessità di concludere il progetto entro il termine del 31 marzo 2026, fatte salve eventuali e sopravvenute modifiche legislative e/o regolamentari in ordine ai termini di ammissibilità previsti per il PNRR.
6. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività che sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte dei soggetti attuatori.

Articolo 7

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerati ammissibili i costi direttamente sostenuti dai Soggetti attuatori, come indicato nella normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi

SIE) e DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018, che in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso, rientrano nelle categorie di seguito indicate:

- a. costi del personale, assunto ad hoc, impegnato nelle attività di progetto, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 e nella Circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/2022;
 - b. costi per interventi di allestimento di laboratori, aule, biblioteche, centri e spazi culturali e artistici, musei, archivi e altre analoghe strutture nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali funzionali allo svolgimento del progetto;
 - c. costi delle attività e campagne di promozione, comunicazione, disseminazione e sensibilizzazione sull'importanza del patrimonio artistico, musicale e coreutico, anche mediante l'uso delle nuove tecnologie;
 - d. costi per brevi periodi di mobilità per attività di didattica, di ricerca e di produzione artistica (programmi di scambio e borse di studio) per un periodo massimo di 6 mesi, compresi i costi per le procedure di selezione e gestione;
 - e. spese per programmi di formazione, seminari, conferenze, spettacoli, festival, mostre e altri eventi divulgativi, in Italia o all'estero, per facilitare la condivisione delle conoscenze e la cooperazione transnazionale;
 - f. Costi di consulenza mirati allo sviluppo ed all'implementazione del progetto in linea con gli obiettivi sopradescritti;
 - g. costi per attività di produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione direttamente imputabili al progetto;
 - h. costi per investimenti mirati alle spese necessarie all'acquisizione - acquisto, leasing, locazione - di locali (entro il 20% del totale), arredi, attrezzature, materiali e infrastrutture anche digitali funzionali al progetto;
 - i. altri costi, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, missioni all'estero, servizi di consulenza, forniture di beni e servizi purché sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili, per un importo non superiore al 20% (venti per cento) dei costi totali ammissibili;
 - j. costi generali: nella misura forfettaria massima del 7% dei costi diretti ammissibili al finanziamento, in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) 1060/2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 9 novembre 2021, n. 156).
2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà, tuttavia, essere puntualmente tracciato per ogni progetto.
3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

4. I costi ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali riportata nel decreto di concessione del finanziamento.

Articolo 8

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, in lingua inglese e per via telematica, tramite la piattaforma CINECA, <https://afam-pnrr.mur.gov.it>, a partire dal **5 settembre 2023 alle ore 12:00 e tassativamente entro il 18 ottobre 2023 ore 12:00**.
2. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma CINECA ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte dell'Istituzione Capofila, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Le proposte progettuali, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente Avviso, a pena di esclusione, devono contenere:
 - ❖ **Parte A - Inquadramento dell'iniziativa**, con una chiara descrizione di:
 - obiettivi e risultati attesi;
 - attività previste;
 - profilo di sostenibilità economica-finanziaria;
 - ❖ **Parte B - Attuazione dell'iniziativa**, con una puntuale descrizione di:
 - ampiezza e qualità del Partenariato rispetto a: i) adeguatezza delle risorse umane, organizzative e strumentali coinvolte; ii) capacità di attivare collaborazioni con organismi europei, internazionali e/o sovranazionali per garantire la necessaria continuità nel tempo degli interventi finanziati;
 - tempistica e calendario di realizzazione delle attività;
 - piano economico-finanziario, che presenti l'articolazione dei costi del progetto per voci di spesa.
5. La proposta progettuale di cui al precedente comma dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:
 - a. la dichiarazione di assolvimento del principio DNSH a cura del legale rappresentante dell'Istituzione Capofila (Allegato 1);

- b. la lettera di impegno - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituzione Capofila e di ciascun soggetto attuatore – a costituire il Partenariato di cui all'art. 1, lett. v) del presente Avviso (Allegato 3);
 - c. la delega - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto attuatore – di cui al precedente art. 4, comma 6 (Allegato 4).
6. La domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Istituzione Capofila - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

Articolo 9

MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 1, il Ministero effettua, entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Tale istruttoria è effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna all'Istituzione Capofila un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione dell'Istituzione Capofila e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
3. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 8 del presente articolo.

4. La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da una Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro che ne individua un presidente.
5. La Commissione di cui al comma precedente sarà composta da 5 (cinque) esperti valutatori ex art. 1 lett. i), oltre eventuali supplenti, individuati e selezionati dal Ministro. Tali esperti sono individuati tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione degli incarichi, in ossequio ai principi di imparzialità, di speditezza e di assenza di conflitti di interesse.
6. La Commissione svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. Rilevanza e pertinenza degli obiettivi e dei risultati attesi, rispetto alla promozione e valorizzazione della cultura italiana all'estero. Capacità di collegamento con altre iniziative nazionali ed internazionali inerenti alla natura della proposta progettuale. Particolare attenzione sarà posta alla presenza di interconnessioni con i percorsi di dottorato attivati nell'ambito delle tematiche afferenti alle transizioni digitali e ambientali.	0-5
2. Intersettorialità: capacità di valorizzare le sinergie tra cluster differenti, tenendo conto altresì delle diverse tipologie di istituzioni AFAM, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà delle iniziative proposte.	0-5
3. Appropriatezza ed efficacia delle attività proposte, della loro gestione e del loro coordinamento. Capacità di monitorare gli avanzamenti del progetto e misurare il raggiungimento degli impatti attesi dalle diverse attività.	0-5
4. Misurazione della qualità e della complementarità del partenariato: in termini di competenze necessarie alla corretta implementazione del progetto, infrastrutture esistenti e presenza di sinergie per favorire l'internazionalizzazione.	0-5
5. Piano economico-finanziario, coerente con le attività ed i risultati attesi dal progetto. Profilo di sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in sede di implementazione e fattibilità degli interventi in termini di tempistiche di attuazione.	0-5
TOTALE PUNTEGGIO	0-25

I punteggi devono essere compresi nell'intervallo 0-5.

PUNTEGGIO	DESCRIZIONE
0-1	La proposta non soddisfa in maniera adeguata il criterio di valutazione, evidenziando debolezze intrinseche.

2-3	La proposta soddisfa correttamente il criterio di valutazione, pur presentando alcuni limiti che non ne modificano la validità.
4-5	La proposta soddisfa con successo il criterio di valutazione ed eventuali carenze sono da considerarsi marginali.

7. I progetti che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 15 (quindici) su 25 (venticinque), o che abbiano almeno un punteggio sui singoli criteri inferiore a 3 (tre), devono ritenersi non ammissibili al finanziamento in quanto ritenuti non idonei.
8. La Commissione si riserva la facoltà di rideterminare l'investimento complessivo – eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo proposte – nonché l'importo del contributo concedibile nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.
9. All'esito della valutazione, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 3 – “3. *Appropriatezza ed efficacia delle attività proposte, della loro gestione e coordinamento;*” – di cui alla tabella contenuta al precedente comma 5. Ove il punteggio relativo al criterio 3 concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il criterio 1 – della tabella sopra citata. Nel caso di ulteriore *ex aequo*, rappresenta fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento il numero di Istituzioni AFAM che compongono il partenariato. In ultimo, quando si configurasse un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al finanziamento l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. La fase di valutazione delle proposte progettuali si concluderà con l'approvazione di una graduatoria che, ove applicabile, potrà distinguere le proposte come di seguito indicato:
 - ammesse e finanziabili;
 - ammesse, ma parzialmente finanziabili per carenza di fondi;
 - ammesse, ma non finanziabili per carenza di fondi;
 - non ammesse per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio come stabiliti dal precedente comma 6.

Articolo 10

MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Il MUR, all'esito della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 11, procederà, nei confronti dei progetti assegnatari di risorse, all'adozione del decreto di concessione.
2. Resta inteso che i progetti ammessi e finanziabili, come da graduatoria saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Il decreto di ammissione al finanziamento, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Soggetto capofila per la successiva formale accettazione mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo.

Articolo 11

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. In esito alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'Istituzione Capofila potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo agevolato. In casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione titolare dell'intervento, o dal Soggetto attuatore, l'importo dell'anticipazione richiesto potrà essere anche superiore al 10 per cento, come previsto dalla Circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023.
2. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipazione dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria, oppure coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro, da mantenere per tutta la durata del progetto. L'anticipo sarà erogato esclusivamente al Soggetto Capofila, che lo ripartirà tra gli eventuali soggetti partner entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del contributo da parte del Ministero
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, l'Istituzione Capofila trasmette al Ministero, per conto dell'intero Partenariato, con cadenza bimestrale, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la documentazione attestante le attività progettuali svolte e la domanda di rimborso che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento
4. Con cadenza semestrale, sempre per il tramite di strumenti e modalità di tipo telematico, l'Istituzione Capofila provvede ad inoltrare la relazione tecnica, di cui all'articolo 4.
5. L'Istituzione Capofila relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento dell'obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
6. La relazione tecnica è sottoposta alla valutazione di un esperto, nominato dal Ministero, deputato alla valutazione del progetto nella fase "*in itinere*" e individuato - laddove necessario, con il supporto del CNAM - tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
7. Il Ministero svolge i controlli di competenza "*in itinere*" sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati. I

controlli riguarderanno anche la verifica del rispetto delle condizionalità del PNRR e di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla Misura di riferimento.

8. All'esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, il Ministero procederà alla erogazione delle somme ammesse.
9. Il contributo verrà erogato esclusivamente all'Istituzione Capofila, che dovrà impegnarsi a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri componenti del partenariato le somme di rispettiva competenza.
10. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.
11. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate, o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.
12. Le erogazioni in favore delle Istituzioni Capofila sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell'Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

Articolo 12

OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
 - a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
 - b) a possedere il *Gender Equality Plan*, oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
 - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - d) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - e) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - f) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal

- Ministero e garantendone la disponibilità, così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- g) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso;
 - h) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
 - i) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero dell'università e della ricerca;
 - j) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - k) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica, previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 1046/2018);
 - l) ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 241/2021;
 - m) a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - n) ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 241/2021 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - o) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021;

- p) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
- q) a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce "M4C1" "Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università" – Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU Sub-Investimento: 5 internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (AFAM)", dando evidenza del Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno, differenziandolo per genere (indicatore comune 14) e del Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 50< (indicatore comune 10);
- r) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- s) a garantire che il Ministero dell'università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- t) a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Programma, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- u) ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del tagging digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei

- diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- v) a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 241/2021, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
 - w) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'università e della ricerca, dalla Commissione europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - x) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'università e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021;
 - y) ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività di ricerca previste dalla proposta progettuale.

Articolo 13

VARIAZIONI DEL PROGETTO

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nell'Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione di un esperto deputato alla valutazione del progetto nella fase "*in itinere*", al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 20% (venti per cento) rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni di natura soggettiva ed oggettiva saranno comunque soggette all'approvazione da parte del MUR.

6. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo finale.

Articolo 14

RESPONSABILE DELL'AVVISO

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio II – Internazionalizzazione della formazione superiore – della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.

Articolo 15

TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso, in occasione del procedimento, verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, in osservanza del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm. I dati personali saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 241/2021.

Articolo 16

MECCANISMI SANZIONATORI

1. I finanziamenti possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;
 - b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
 - c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
 - d) il soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
 - e) in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo al soggetto attuatore di cui al precedente articolo 12;

- f) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
 3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all'articolo 11, comma 4, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
 4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario o escutere la garanzia fideiussoria.
 5. Inoltre, i soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In tali casi, il Ministero dell'Università e della Ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

Articolo 17

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 18

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.



2. Il presente Avviso sarà inviato al competente Ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.
3. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il Direttore Generale

Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO:

Allegato 1: modello di “Dichiarazione di assolvimento del principio DNSH”;

Allegato 2: modello di “schema proposta progettuale”;

Allegato 3: modello di “lettera di impegno a costituire il Partenariato”;

Allegato 4: modello di “delega di cui al art. 4, comma 6 del presente Avviso”;

Allegato 5: modello di “Disciplinare”;

Allegato 6: informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.